

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1267

Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

30/10/2024 - 07:22

Indice

1. DDL S. 1267 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1267	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) ..	12
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166 (pom.) del 29/10/2024	13

1. DDL S. 1267 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1267

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1267

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANTALAMESSA**, **BERGESIO** e **BIZZOTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 2024

Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti Onorevoli Senatori. - La pizza è il prodotto gastronomico che identifica Napoli e l'Italia nel mondo. È, infatti, l'alimento italiano più diffuso all'estero e, probabilmente, la specialità gastronomica in assoluto più conosciuta, diffusa e imitata ovunque. Nel 2010, con il regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, la pizza tonda classica napoletana è stata registrata tra le specialità tradizionali garantite (STG) con la denominazione « Pizza napoletana »; si tratta di un riconoscimento che tutela i prodotti agroalimentari ottenuti da materie prime tradizionali o con metodi di produzione o trasformazione riconducibili a una specifica e consolidata tradizione locale, ma che non sono necessariamente realizzati solo nella zona di origine.

Con il termine « pizza » si intende notoriamente la pizza napoletana, per i motivi storici e culturali di ordine gastronomico che la legano alla civiltà partenopea, recepiti dalla normativa europea; infatti, le prime testimonianze relative all'esistenza della pizza si trovano già nei reperti ritrovati a Pompei ed Ercolano.

La pizza si presenta come un alimento con caratteristiche generali tipiche, originarie delle culture che storicamente si sono affacciate sul bacino del mare Mediterraneo, una grande via di comunicazione e fucina di civiltà. Ma è in una delle capitali del mare Mediterraneo e dell'Europa, cioè Napoli, che la pizza ha trovato la sua patria e il punto di partenza per la sua diffusione in Italia e nel mondo intero. Nel Settecento la pizza veniva già confezionata in forni a legna per essere poi venduta per le strade e i vicoli della città di Napoli.

La diffusione, l'imitazione e l'esportazione che hanno caratterizzato, in seguito, la pizza hanno portato le istituzioni nazionali, europee e internazionali a manifestare un interesse molto più che formale. Si ricorda, peraltro, che « Pizza » è la parola italiana più famosa nel mondo.

Nel 2017, dopo un lungo e faticoso percorso, l'« arte del pizzaiolo napoletano » è stata riconosciuta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura come Patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Napoli e, di conseguenza, l'Italia sono quindi diventate la patria di un mestiere storico.

Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di tutelare un « lavoratore fantasma », il pizzaiolo, riconoscendo a esso la qualifica di professionista. Solo così i pizzaioli potranno diventare ambasciatori dell'Italia e delle sue materie prime nel mondo.

Per riconoscere tale professionalità è necessario investire sulla formazione del pizzaiolo che oggi appare sottovalutata e in alcuni casi approssimativa. Basti pensare che nelle scuole alberghiere mancano corsi specifici dedicati a tale qualifica e che un allievo che desidera diventare pizzaiolo può accedere soltanto al profilo professionale di cuoco.

Rafforzare la formazione del pizzaiolo, ai fini del riconoscimento della professionalità di un mestiere storico, è diventato urgente e doveroso.

Si osserva, al riguardo, che il sistema di classificazione internazionale delle professioni ISCO-08 (*International standard classification of occupations*), adottato dall'Organizzazione internazionale del

lavoro, inquadra le figure professionali in quattro livelli di competenza, assegnando a ciascuna attività professionale un codice numerico identificativo; tra tali codici non è compresa la professione di pizzaiolo. Inoltre, il quadro delle professioni della ristorazione differisce tra i vari Stati membri nell'Unione europea.

In Italia, i profili professionali operanti nell'ambito della ristorazione (chef, cuoco, pasticciere, pizzaiolo) rientrano tra le professioni non regolamentate previste dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che possono organizzarsi in associazioni professionali a tutela della professione.

In mancanza di una disciplina europea che fornisca un inquadramento giuridico della professione di pizzaiolo si registra, peraltro, l'assenza di percorsi formativi standardizzati a livello europeo.

Per le ragioni esposte appare necessario prevedere una formazione specifica per pizzaiolo introducendo appositi percorsi formativi nelle scuole alberghiere al fine di accedere al riconoscimento della corrispondente qualifica professionale nonché introdurre corsi di qualificazione a frequenza obbligatoria per accedere al diploma di pizzaiolo. Un'adeguata formazione è, infatti, indispensabile per la gestione e l'amministrazione di una cucina e di un'attività di pizzeria, nonché per apprendere le tecniche di preparazione della pizza e di utilizzo delle attrezzature e per conoscere gli aspetti connessi al *food cost* e alla conservazione.

Il potenziale che deriva dall'utilizzo e dallo sfruttamento della pizza è immenso.

Il comparto, orgoglio della qualità alimentare nostrana, secondo l'ultimo rapporto della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), registra un fatturato annuo di 15 miliardi di euro e un movimento economico superiore a 30 miliardi di euro. Le imprese del settore coinvolte sono circa 130.000. Gli addetti a tempo pieno sono circa 170.000 e arrivano a 200.000 nei fine settimana. Il mercato produce circa 8 milioni di pizze al giorno, quasi 3 miliardi in un anno. Dal *report* economico della CNA del gennaio 2020 emerge che tra il 2015 e il 2020 le imprese con attività di pizzeria sono aumentate da 125.300 a 127.000 (dati aggiornati al 31 marzo 2020).

Ma, come ricordato, attualmente la qualifica di pizzaiolo non è riconosciuta a livello nazionale.

L'obiettivo del presente disegno di legge è, quindi, quello di tutelare la figura del pizzaiolo, dandole il prestigio che merita, anche attraverso l'istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti.

L'attività di pizzaiolo presuppone caratteristiche troppo spesso carenti in coloro che si improvvisano pizzaioli, in quanto sono richieste capacità di organizzazione, di pianificazione, di lavoro in squadra, rapidità, attenzione all'igiene, buona manualità e, soprattutto, una specifica competenza che si acquisisce mediante la conoscenza delle materie prime, lo studio delle tecniche di lavorazione dell'impasto e del disciplinare della « Pizza napoletana » STG.

Con il presente disegno di legge si intende colmare il vuoto legislativo esistente nel quadro normativo italiano, introducendo la qualifica professionale di pizzaiolo. Quest'ultima si ottiene mediante rilascio di un attestato di pizzaiolo professionista, previo superamento di un esame teorico-pratico e a seguito dello svolgimento di un periodo di inserimento lavorativo nelle imprese che esercitano l'attività di pizzeria al fine di valorizzare le esperienze professionali e di riconoscere il ruolo formativo delle imprese del settore.

La formazione necessaria per accedere a tale esame è assicurata dall'attivazione di un apposito percorso formativo per pizzaiolo nel curriculum della scuola alberghiera o dalla frequenza obbligatoria di corsi di qualificazione finalizzati al rilascio del diploma di pizzaiolo.

Si auspica, quindi, la rapida approvazione del presente disegno di legge che, fornendo una cornice normativa idonea a garantire una qualifica professionale e il giusto riconoscimento alla figura del pizzaiolo, costituisce un'opportunità di sviluppo per le imprese del settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività di pizzaiolo, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e stabilisce disposizioni per il riconoscimento della qualifica professionale, per la formazione, nonché per l'istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli

professionisti.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono attività di pizzeria, siano esse individuali o in forma societaria, e ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

Art. 2.

(Definizione dell'attività di pizzaiolo)

1. L'attività di pizzaiolo, esercitata in forma di impresa ai sensi della legislazione vigente in materia, riguarda l'operatore che svolge un'attività di creazione e di lavorazione della pizza. Lo svolgimento di tale attività riguarda altresì tutte le fasi della lavorazione della pizza, tra cui impasto, preparazione delle palline di pasta, lievitazione, maturazione, manipolazione, condimento e cottura; la pulizia generale personale e dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igienico-sanitarie; l'organizzazione del magazzino e la conservazione delle materie prime; l'utilizzo delle attrezzature e dei macchinari con relative pulizia e manutenzione.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta come dipendente o in maniera autonoma, anche presso una pizzeria d'asporto. Qualora l'attività sia svolta in maniera autonoma, il pizzaiolo può provvedere anche alla gestione dal punto di vista amministrativo, fiscale, dell'immagine, dei rapporti con i fornitori e con la clientela. Qualora l'attività sia svolta presso una pizzeria d'asporto, il pizzaiolo può provvedere anche alla consegna a domicilio.

Art. 3.

(Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo)

1. Per l'esercizio dell'attività di pizzaiolo ai sensi della presente legge è necessaria un'apposita qualifica professionale, conseguita previo superamento di un esame teorico-pratico e seguito da un periodo di pratica di cinque mesi continuativi presso un'impresa che svolge attività di pizzeria.

2. La qualifica di pizzaiolo è riconosciuta a seguito del rilascio da parte delle associazioni nazionali di formazione professionale dei pizzaioli riconosciute dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di seguito denominate « associazioni », di un diploma che certifica la competenza del pizzaiolo.

3. Sono riconosciute, ai sensi del comma 1, le associazioni costituite da almeno cinque anni, che hanno un'ampia diffusione territoriale e capaci di garantire:

- a) la precisa identificazione dell'attività di pizzaiolo cui l'associazione si riferisce;
- b) l'esistenza di una struttura organizzativa adeguata all'effettivo svolgimento di attività di qualificazione e di aggiornamento professionale degli iscritti.

4. Ai fini del rilascio del diploma di pizzaiolo di cui al comma 2 del presente articolo, le associazioni assicurano che i medesimi diplomi siano preceduti da una verifica teorico-pratica della professionalità acquisita dal richiedente ai sensi degli articoli 4 e 5.

Art. 4.

(Requisiti per il rilascio del diploma di pizzaiolo)

1. Coloro che esercitano l'attività di pizzaiolo da almeno ventiquattro mesi, verificabile da un rapporto di lavoro subordinato con certificazione del datore di lavoro, possono presentare domanda a una delle associazioni ai fini del rilascio immediato e automatico del diploma di pizzaiolo senza superamento di un esame.

2. Il diploma di pizzaiolo è rilasciato a seguito del superamento di un esame, costituito da una prova teorica e da una prova pratica, davanti a una commissione di esperti nominata dalle associazioni.

3. Per sostenere l'esame di cui al comma 2 è richiesta la frequentazione, presso una delle associazioni o presso gli istituti professionali con indirizzo di studio « enogastronomia e ospitalità alberghiera », di un corso di qualificazione di durata di almeno quattrocentocinquanta ore, strutturato secondo la seguente articolazione:

- a) trecentocinquanta ore di pratica in laboratorio sulle tecniche di lavorazione della pizza,

comprendenti: la preparazione dell'impasto con indicazione di ingredienti, lavorazione e dosi; la lievitazione con indicazione di tempi e dosaggio; la preparazione con indicazione di staglio, manipolazione, stesura e condimenti; la cottura e la presentazione; tecniche delle macchine impastatrici e dei forni nonché metodo per forni a legna, con relativa indicazione di temperatura, tempi e attrezzi;

b) ottanta ore di teoria nelle materie attinenti alla scienza e tecnologia degli alimenti, compresa la scelta delle materie prime e delle attrezzature, alla gestione e alla fiscalità delle imprese che svolgono attività di pizzeria;

c) venti ore di igiene e somministrazione degli alimenti.

4. I diplomi di pizzaiolo sono trasmessi, a cura delle associazioni, a un apposito elenco tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

5. Le associazioni possono, altresì, iscrivere i diplomi di pizzaiolo in un apposito elenco tenuto presso le proprie sedi territoriali.

Art. 5.

*(Percorso formativo presso
gli istituti professionali)*

1. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale con indirizzo di studio « enogastronomia e ospitalità alberghiera » attivano, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, un percorso formativo per pizzaiolo.

2. Coloro che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 possono esercitare l'attività di pizzaiolo previo riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 4.

Art. 6.

*(Istituzione dell'albo nazionale
dei pizzaioli professionisti)*

1. È istituito l'albo nazionale dei pizzaioli professionisti, di seguito denominato « albo ».

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale dei pizzaioli professionisti.

3. La tenuta dell'albo, la revisione e l'aggiornamento periodico dello stesso sono demandati al Consiglio nazionale dell'Ordine nazionale dei pizzaioli professionisti, eletto ogni cinque anni dagli iscritti al medesimo Ordine.

4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine nazionale dei pizzaioli professionisti, con proprio regolamento, fissa i criteri per la tenuta dell'albo.

Art. 7.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. Possono essere iscritti all'albo esclusivamente i pizzaioli in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 3 che hanno presentato la relativa richiesta al Consiglio nazionale dell'Ordine nazionale dei pizzaioli professionisti.

2. Sono iscritti di diritto all'albo i maestri pizzaioli che documentano almeno dieci anni di attività.

3. All'atto dell'iscrizione all'albo il richiedente deposita i documenti attestanti il possesso del requisito di cui alla presente legge.

4. La mancata iscrizione all'albo non integra il reato dell'esercizio abusivo della professione.

Art. 8.

(Disciplinare della pizza napoletana)

1. Il pizzaiolo professionista è tenuto alla conoscenza delle disposizioni del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita « Pizza napoletana », di cui all'allegato annesso al provvedimento del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 56 del 9 marzo 2010.

Art. 9.

(Competenze delle regioni)

1. In conformità ai principi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività professionale di pizzaiolo e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti teorici e pratici e l'organizzazione dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, individuando i criteri di valutazione delle competenze ai fini del rilascio dei diplomi di cui al medesimo articolo 3 in maniera uniforme nel territorio nazionale.

2. Le regioni sono tenute, altresì, a garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività alle imprese operanti nel settore di cui alla presente legge, prevedendo, anche con la partecipazione degli enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e le procedure amministrative di avvio dell'attività.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di attestati di pizzaiolo, rilasciati da istituti di formazione privati, assumono la qualifica professionale di pizzaiolo e sono equiparati ai soggetti in possesso del diploma di cui all'articolo 3.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività di pizzeria hanno diritto alla rettifica della denominazione nelle autorizzazioni medesime.

3. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese che svolgono attività di pizzeria, per un periodo non inferiore a due anni, sono equiparati ai soggetti in possesso del diploma di cui all'articolo 3.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di pizzaiolo e sono in possesso di un attestato di pizzaiolo possono svolgere tale attività avvalendosi della qualifica professionale di pizzaiolo di cui alla presente legge.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 166 (pom.) del 29/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024

166ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore [15,30](#).

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario LA PIETRA, nel rispondere all'interrogazione 3-01385 della senatrice [NATURALE](#) (M5S) e altri in materia di quotazione delle uve da vino in Capitanata, rileva preliminarmente che assicurare un giusto reddito agli agricoltori è una priorità che il Governo in carica ha sempre perseguito sin dal suo insediamento.

Ricorda che, al fine di raggiungere tale obiettivo, numerose sono state le iniziative intraprese, tra le quali quelle dirette al contrasto delle pratiche commerciali sleali che danneggiano gravemente l'intero comparto agricolo.

Rammenta poi che il decreto legislativo n. 198 del 2021 reca disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari. Allo scopo di assicurare una maggiore tutela agli operatori della filiera agricola, la norma citata individua le pratiche commerciali vietate, in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza, imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte.

Fa indi presente che, per garantire ulteriormente un'equa distribuzione dei ricavi all'interno della filiera, senza abusi di posizione dominante tra imprese e acquirenti, con il decreto-legge n. 63 del 2024, cosiddetto "Agricoltura" è stato rafforzato il contrasto alle pratiche sleali, prevedendo non solo il consolidamento del sistema sanzionatorio, ma anche misure a sostegno della trasparenza dei mercati, incrementando le risorse a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ottica di sviluppare ulteriormente i sistemi informatici a disposizione e fornire il costo medio di produzione del singolo prodotto agricolo.

Ciò premesso, riguardo a quanto rappresentato dall'interrogante, concernente talune problematiche dei viticoltori della provincia di Foggia, presumibilmente soggetti a meccanismi negoziali lesivi dei propri interessi economici, rileva che il decreto legislativo n. 198 del 2021, al fine di garantire che i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari siano incentrati sui principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza delle prestazioni, all'articolo 3, prevede espressamente che gli stessi siano conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto, stipulato prima della consegna dei

prodotti ceduti. Precisa che nei medesimi contratti deve essere indicato, accanto alle quantità e alle caratteristiche del prodotto venduto, anche il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto.

Evidenzia che all'accertamento dell'eventuale violazione di tale prescrizione è deputato l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentare (ICQRF), istituzionalmente preposto alla prevenzione e repressione degli illeciti nei diversi settori del comparto agroalimentare.

In tale ambito l'Ispettorato pianifica, ogni anno, una mirata attività di controllo da svolgere anche nel periodo della campagna vendemmiale, rivolta principalmente alla fase della produzione, del commercio e della circolazione dei prodotti sfusi, anche mediante controlli su strada, ferrovia e ai porti.

Ricorda, inoltre, che l'ICQRF, in qualità di "autorità di contrasto" designata ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2021, esercita anche il controllo sulla disciplina delle relazioni commerciali per il contrasto alle pratiche commerciali sleali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione dei rapporti con i consumatori.

Informa quindi che, nell'ambito di tale competenza, l'Ispettorato ha già avviato specifiche attività di indagine su diverse filiere agroalimentari, finalizzate anche all'accertamento di possibili fenomeni speculativi e di imposizioni che possono generare pratiche commerciali sleali nei confronti dei fornitori dei prodotti agricoli.

Peraltro, ritiene opportuno evidenziare che, di recente, è stata istituita una cabina di regia per i controlli nel settore agroalimentare con la partecipazione operativa, nelle fasi di controllo, dell'ICQRF, dei Carabinieri del comando tutela agroalimentare, dei Carabinieri del comando tutela forestale e parchi, della Guardia di finanza, delle Capitanerie di porto, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Rileva poi che, qualora i produttori, le loro organizzazioni e le associazioni di tali organizzazioni si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del precitato decreto, possono presentare denunce per le possibili violazioni del decreto legislativo n. 198 del 2021, su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno. Allo scopo, è possibile utilizzare la modulistica disponibile sull'apposita pagina del sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 198, gli operatori denunciati possono richiedere di mantenere riservata la propria identità nonché di specificare per quali informazioni si richiede tale trattamento.

Assicura, infine, che l'Ispettorato, in linea con quanto previsto dalle nuove disposizioni normative introdotte dal richiamato decreto-legge "agricoltura", intensificherà l'attività di controllo anche per i prodotti del settore in parola, con particolare riguardo a quanto statuito in materia di costi di produzione.

Assicura altresì che, in ogni caso, l'Ispettorato, tramite il proprio Ufficio territoriale competente, rafforzerà le attività di verifica nell'ambito delle pratiche commerciali sleali nel settore vitivinicolo, in particolare sull'areale geografico indicato nell'atto di sindacato ispettivo, e che sarà sua cura trasmettere lo stesso ai competenti uffici dell'ICQRF per le opportune verifiche.

Ha la parola la senatrice [NATURALE](#) (M5S), la quale si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta, che ritiene dettagliata, nonché delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo circa l'adozione di provvedimenti idonei a garantire il controllo e la supervisione del settore.

Richiama un articolo in cui Coldiretti ha denunciato il fenomeno di consegna delle uve alle cantine senza predeterminazione di un prezzo per il pagamento del prodotto, fenomeno che concretizza il verificarsi di pratiche commerciali sleali.

Reputa, al riguardo, che non si possa prescindere dall'implementazione dei controlli a tutela degli operatori del settore - agricoltori e viticoltori - che spesso non sono a conoscenza degli strumenti di tutela dei loro diritti.

Auspica, a tal fine, un incremento del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e

repressione frodi dei prodotti agroalimentare, con particolare riguardo alle figure dedite alle operazioni di controllo.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il sottosegretario La Pietra e dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(1267) CANTALAMESSA e altri. - Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 385, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1267 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 385, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

La senatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge n. 1267, composto da 10 articoli, che disciplina i principi fondamentali dell'attività di pizzaiolo e stabilisce disposizioni per il riconoscimento della qualifica professionale, per la formazione, nonché per l'istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti.

Illustra quindi l'articolo 2, secondo cui l'attività di pizzaiolo, esercitata in forma di impresa ai sensi della legislazione vigente in materia, riguarda l'operatore che svolge un'attività di creazione e di lavorazione della pizza. Detta attività può essere svolta come dipendente o in maniera autonoma, anche presso una pizzeria d'asporto.

Dà poi conto dell'articolo 3, in virtù del quale per l'esercizio dell'attività di pizzaiolo è necessaria un'apposita qualifica professionale, conseguita previo superamento di un esame teorico-pratico e seguito da un periodo di pratica di cinque mesi continuativi presso un'impresa che svolge attività di pizzeria. Precisa peraltro che la qualifica di pizzaiolo è attribuita a seguito del rilascio, da parte delle associazioni nazionali di formazione professionale dei pizzaioli riconosciute dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un diploma che certifica la competenza.

Con riferimento ai requisiti per il rilascio del diploma di pizzaiolo, fa presente che coloro che esercitano l'attività di pizzaiolo da almeno ventiquattro mesi possono presentare domanda a una delle associazioni ai fini del rilascio immediato e automatico del diploma di pizzaiolo senza superamento di un esame. Il diploma di pizzaiolo è rilasciato a seguito del superamento di un esame, costituito da una prova teorica e da una prova pratica, davanti a una commissione di esperti nominata dalle associazioni. Per sostenere l'esame, rimarca la relatrice, è richiesta la frequentazione, presso una delle associazioni o presso gli istituti professionali con indirizzo di studio «enogastronomia e ospitalità alberghiera», di un corso di qualificazione di durata di almeno quattrocentocinquanta ore.

Dopo essersi soffermata sull'articolo 5, in base al quale le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale con indirizzo di studio «enogastronomia e ospitalità alberghiera» attivano un percorso formativo per pizzaiolo, descrive i contenuti dell'articolo 6, che istituisce l'albo nazionale dei pizzaioli professionisti, i cui iscritti costituiscono l'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti. La tenuta dell'albo, la revisione e l'aggiornamento periodico dello stesso sono demandati al consiglio nazionale dell'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti, eletto ogni cinque anni dagli iscritti al medesimo ordine. Il consiglio nazionale dell'ordine nazionale dei pizzaioli professionisti, con proprio regolamento, fissa i criteri per la tenuta dell'albo. Per essere iscritti all'albo, secondo l'articolo 7, i pizzaioli devono essere in possesso della qualifica professionale, mentre sono iscritti di diritto all'albo i maestri pizzaioli che documentano almeno dieci anni di attività.

Illustra altresì l'articolo 8, secondo cui il pizzaiolo professionista è tenuto alla conoscenza delle disposizioni del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Pizza napoletana», di cui all'allegato annesso al provvedimento del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, del mondo rurale e della qualità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 febbraio 2010.

Da ultimo, riferisce sull'articolo 9, concernente le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano tenute, altresì, a garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di

esercizio dell'attività alle imprese operanti nel settore, nonché sull'articolo 10, attinente alle disposizioni transitorie per coloro che attualmente svolgono l'attività di pizzaiolo.

Considerata l'analogia di materie con il disegno di legge n. 385, già all'esame della Commissione, il presidente [DE CARLO](#) propone di procedere congiuntamente al seguito della discussione dei due disegni di legge.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 2*. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1258. Parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI, n. 2*) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale congiunta.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra uno schema di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 1258, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento per dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni del Relatore sul disegno di legge n. 1258.

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI, n. 2*, pubblicato in allegato.

In dichiarazione di voto sul *Doc. LXXXVI, n. 2* interviene il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), il quale, nel preannunciare il voto di astensione del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, lamenta che il Governo in carica, con riferimento agli obiettivi delle politiche agricole, da una parte, asserisca di essere massimamente rappresentato in sede europea, dall'altra, reclami una responsabilità europea ogni volta che si presenta un problema a livello nazionale.

Segnala, altresì, l'urgenza di provvedere a una riforma delle politiche agricole a sostegno del reddito degli agricoltori, nonché la necessità di procedere al potenziamento delle infrastrutture idriche e alla manutenzione del territorio al fine di fronteggiare i cambiamenti climatici che incidono gravemente sul comparto agricolo.

Preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi lo schema di parere favorevole con osservazioni del Relatore sul *Doc. LXXXVI, n. 2*.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre, nella quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale e invita il relatore ad esprimersi sul disegno di legge in titolo.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, reputa che l'eccessiva burocratizzazione spesso lamentata con riguardo agli adempimenti cui sono tenuti gli agricoltori e le imprese non possa ritenersi ridotta dalla proposta

legislativa in esame, a suo avviso assolutamente insoddisfacente a fronte delle istanze provenienti sia dal mondo politico sia dalla società civile.

Anche la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio schieramento sulla proposta di parere del relatore e ribadisce che il contenuto del provvedimento, a suo giudizio, non rispecchia il titolo dello stesso, finendo addirittura per creare complicazioni ulteriori nelle procedure delle imprese agricole.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e risulta approvata.

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) precisando anzitutto che il testo, di iniziativa governativa, è suddiviso in due capi: il capo I, relativo alle misure per la garanzia dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie per la riduzione delle liste di attesa (articoli da 1 a 12), e il capo II, recante ulteriori misure in materia sanitaria (articoli da 11 a 13).

Illustra l'articolo 1 recante disposizioni sulla prescrizione e sulla erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. Esso prevede misure organizzative utili a consentire al medico specialista la presa in carico dell'assistito fino alla completa conclusione del percorso diagnostico, nonché, ove necessario, l'implementazione del sistema dei percorsi diagnostici. In particolare, si stabilisce che sia assegnata una tempistica specifica in relazione a quattro distinte classi di priorità, ai fini dell'erogazione della prestazione di specialistica ambulatoriale. Si prevede inoltre la predisposizione, a livello aziendale, di piani strategici annuali che contengono l'analisi e la previsione relative alla domanda di prestazioni di specialistica ambulatoriale e alla corrispondente offerta aziendale, comprensiva anche di quella delle aziende ospedaliere nonché degli erogatori privati accreditati.

Passa indi all'articolo 2 che istituisce, presso il Ministero della salute, il sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA), quale insieme delle strutture e degli strumenti volti all'esercizio coordinato di una serie di funzioni per assicurare il rispetto dei tempi di attesa. Precisa al riguardo che il SINGLA è governato da una cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e presieduta dal Ministro della salute, della quale vengono definiti i componenti nonché i soggetti che, in ragione della tematica affrontata, possono essere invitati a parteciparvi. Tra questi ultimi, menziona anche i rappresentanti delle federazioni e degli ordini dei medici e degli altri operatori sanitari, delle società scientifiche, degli erogatori pubblici e privati, delle assicurazioni e gli altri rappresentanti di interessi maggiormente rappresentativi.

L'articolo 9, prosegue la relatrice, al fine di favorire la riduzione delle liste di attesa anche attraverso il processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, prevede l'individuazione di criteri condivisi per il raggiungimento, in forma singola o associata, dei valori soglia di prestazioni diagnostiche e di laboratorio erogate da strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Ciò mediante il ricorso a modelli di aggregazione anche contrattuali, quali in particolare i contratti di rete, che tengano conto anche delle effettive caratteristiche orografiche e demografiche di riferimento, in coerenza con l'assetto dell'assistenza territoriale.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull'articolo 12 che istituisce, a decorrere dall'anno 2025, presso il Ministero della salute, la Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria (SNAAS), finalizzata a implementare la formazione e lo sviluppo professionale del *management* nel Servizio sanitario nazionale, nonché a fornire ai dirigenti e ai direttori sanitari le tecniche e gli strumenti per garantire la qualità dei servizi sanitari e per assicurare l'efficienza organizzativa ed economica delle aziende sanitarie, anche mediante la predisposizione dei piani strategici che contengono l'analisi e la previsione relative alla domanda di prestazioni ambulatoriali e alla corrispondente offerta aziendale.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame.

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno

di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [MAFFONI](#) (*FdI*), osservando preliminarmente che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 34 articoli, molti dei quali hanno ambiti di interesse, anche indiretto, per la Commissione. Il comma 1 dell'articolo 1 reca molteplici novelle, relative alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Illustra indi l'articolo 7, introdotto alla Camera dei deputati, che estende la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti iscritti ad albi professionali - già prevista per i casi di ricovero ospedaliero, decesso, parto prematuro e interruzione di gravidanza - anche ai casi di ricovero ospedaliero del figlio minore che necessita di assistenza da parte del genitore libero professionista o di parto della libera professionista.

Evidenzia che l'articolo 11 - inserito dalla Camera dei deputati - reca una norma qualificata come di interpretazione autentica, relativa alla disciplina sulla esclusione delle attività stagionali dall'ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore. L'intervento in esame concerne le fattispecie di attività stagionale individuabili in base a contratti collettivi di lavoro.

Dopo aver accennato all'articolo 13 sulla durata del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo determinato, si sofferma sull'articolo 15 secondo cui, a decorrere dal 2024, le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate annualmente al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio del solo apprendistato professionalizzante sono finalizzate alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio di tutte le tipologie di apprendistato di cui al Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Nel precisare che l'articolo 16 prevede un incremento, per l'anno 2024, di 5 milioni di euro delle risorse destinate alla copertura delle spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, dà conto infine dell'articolo 18, che apporta modifiche alla disciplina concernente le diverse tipologie di contratto di apprendistato e al cosiddetto sistema duale.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL PRIMO VERTICE REGIONALE FAO DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI AGRICOLTURA DEI PARLAMENTI DELL'EUROPA E DELL'ASIA CENTRALE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nei giorni 22 e 23 ottobre scorsi si è svolto a Tirana, in Albania, il primo vertice, organizzato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), dei Presidenti delle Commissioni agricoltura dell'Europa e dell'Asia centrale, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di 22 Paesi. Riferisce di aver partecipato al vertice unitamente all'onorevole Cerreto, membro della XIII Commissione della Camera dei deputati.

L'obiettivo del vertice era discutere dei seguenti temi: promuovere un sistema agroalimentare sostenibile e resiliente a fronte dei cambiamenti climatici; assicurare inclusione e protezione sociale ai gruppi vulnerabili, promuovendo l'accesso a diete sane e sostenibili; sfruttare gli strumenti legislativi al fine di dare spazio alla scienza, all'innovazione e all'agricoltura digitale nell'ambito dei processi di trasformazioni dei sistemi agroalimentari; individuare i cardini del cosiddetto "diritto al cibo".

L'evento è stato articolato in due giornate, distinte in due sessioni plenarie e in sessioni più ristrette, sulla base di distinzioni tematiche, moderate da funzionari della FAO. I Presidenti delle Commissioni hanno avuto modo di prendere la parola sia durante le sessioni plenarie, sia nei gruppi di lavoro, in modo da scambiare le buone pratiche in atto in ciascuno Stato, da condividere le criticità per il settore agroalimentare e da prefigurare strategie comuni.

Puntualizza peraltro che detto vertice ha rappresentato il seguito del secondo *summit* parlamentare globale che si è svolto il 15 e il 16 giugno 2023 a Valparaíso, in Cile, durante il quale hanno partecipato oltre 200 parlamentari, 15 tra Presidenti e Vice Presidenti di Parlamenti nazionali e locali, provenienti da 64 Paesi e al quale ha preso parte anche l'Italia. Rende quindi noto che, dopo questo

evento in Albania, dovrebbe aver luogo il terzo vertice parlamentare globale, che si svolgerà nel continente africano nel 2026.

Ricorda di essere intervenuto a più riprese soprattutto sui temi dell'innovazione tecnologica e sulle tecniche di evoluzione assistita (TEA), rispetto alle quali diversi Paesi, tra cui Irlanda, Grecia, Spagna e Portogallo, hanno riconosciuto la posizione avanguardista dell'Italia, in termini di sperimentazione a terra. Altri aspetti del dibattito hanno riguardato l'adattamento ai cambiamenti climatici, tema su cui si è avuto un interessante confronto anche con i Paesi euro-asiatici.

Riferisce altresì sull'incontro avuto con la Vice Sindaco di Tirana Anuela Ristani, nel quale si è discusso della recente riforma amministrativa approvata dal Parlamento albanese che ha portato a una forte riduzione del numero dei comuni.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*) domanda se in Albania siano previsti livelli di governo intermedi tra il comune e lo Stato centrale.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, a quanto gli consta, non esistono ulteriori livelli di governo e puntualizza che detta riforma amministrativa avrebbe lo scopo di consentire la pianificazione degli interventi da parte dello Stato. Avviandosi alla conclusione, manifesta un ringraziamento anche all'Ambasciata d'Italia a Tirana che ha accolto la delegazione parlamentare e preannuncia l'intenzione di avviare un dialogo sull'agricoltura dell'area mediterranea con quei Paesi europei più interessati, quali Grecia, Spagna, Portogallo e Cipro.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione che verrà acquisita dalla Commissione nell'ambito delle audizioni che si terranno domani, mercoledì 30 ottobre, nella sede degli Uffici di Presidenza delle Commissioni congiunte 9ª del Senato e X della Camera dei deputati, sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1258

La 9ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024",

tenuto conto che l'articolo 13 introduce una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 (regolamento EUDR), relativo alla messa a disposizione nel mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale;

considerato che il regolamento EUDR impone norme obbligatorie di "*due diligence*" a tutti gli operatori e commercianti che immettono, o mettono a disposizione sul mercato dell'Unione, ovvero esportano, le seguenti materie prime: olio di palma, bovini, legno, caffè, cacao, gomma e soia e che la commercializzazione di tali prodotti deve essere accompagnata da adeguata documentazione comprovante la non provenienza degli stessi da terreni disboscati di recente, ovvero che la loro produzione non abbia contribuito al degrado forestale;

preso atto altresì che l'articolo 13, al comma 2, lettera *d*), prevedendo sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonché sanzioni interdittive, delinea di fatto un apparato sanzionatorio molto penetrante per le imprese della filiera agroalimentare italiana; valutata positivamente la decisione delle Istituzioni europee di rinviare di un anno l'entrata in vigore del regolamento EUDR a seguito delle generalizzate preoccupazioni espresse da tutti i soggetti interessati relativamente agli oneri burocratici e finanziari che si prospettano a carico degli operatori coinvolti a cui spetta l'attestazione di conformità dei propri prodotti alle nuove norme europee sulla

deforestazione "zero";

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo, nell'ambito del recepimento del regolamento UE 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023:

- a semplificare il più possibile, pur nel rispetto di tutti i parametri necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale attraverso la lotta contro la deforestazione e il degrado forestale, gli adempimenti a carico dei soggetti interessati, al fine di evitare che la applicazione pratica delle nuove norme si traduca in appesantimenti burocratico-amministrativi in grado di complicare in modo ingiustificato l'operatività delle aziende senza offrire maggiori garanzie sul contrasto alla deforestazione;
- ad attivarsi nelle competenti sedi europee affinché le filiere coinvolte, specie quelle agricole e zootecniche, si dotino, a livello globale, di sistemi di tracciamento allineati e pienamente rispondenti ai requisiti richiesti dal regolamento EUDR, al fine di scongiurare la paralisi delle catene di approvvigionamento con impatti negativi sull'andamento dei prezzi non solo dei prodotti interessati dalle norme ma anche di quei prodotti potenzialmente "scambiabili" in conseguenza dell'effetto sostituzione;
- ad attivarsi nelle competenti sedi europee ed internazionali al fine di individuare tutte le soluzioni necessarie a limitare i possibili eventuali effetti distorsivi derivanti dall'applicazione del regolamento EUDR sul commercio globale, quali il rafforzamento di mercati extracomunitari dove le materie prime interessate dal regolamento EUDR potrebbero essere lavorate e successivamente immesse nel mercato interno sotto forma di prodotti finiti, vanificando ogni sforzo nel contrasto alla deforestazione e compromettendo il valore di intere filiere, che rappresentano l'eccellenza delle produzioni europee e italiane in particolare.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL *DOC. LXXXVI, N. 2*

La 9ª Commissione, esaminato per le parti di competenza il documento in titolo, recante "Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea",

considerato che la Relazione indica le misure e le iniziative che il Governo intende intraprendere sulle priorità legislative dell'Unione europea per l'anno 2024;

accolti con favore gli obiettivi delle politiche agricole stabiliti dalla prossima Commissione e in particolare: una adeguata ed equa retribuzione per gli agricoltori; il sostegno alla competitività dell'intera catena del valore del settore agroalimentare; la tutela della sovranità alimentare europea; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) si ritiene che le attività ricomprese nel settore primario, agricoltura, pesca e acquacoltura siano determinanti per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni europee e che la tutela dell'ambiente e la sua conservazione, nonché le azioni di contrasto al cambiamento climatico, non possano prescindere dal contributo essenziale apportato dai nostri agricoltori e dai nostri pescatori;
- b) occorrono pertanto strategie ambiziose in grado di coniugare sostenibilità ambientale e crescita economica nell'interesse di tutti i cittadini europei, al fine di garantire loro sicurezza alimentare e benessere sociale;
- c) pur mantenendo l'obiettivo prioritario della transizione ecologica e della salvaguardia dell'ambiente, occorre riconsiderare ogni misura potenzialmente in grado di penalizzare le imprese agricole e della pesca e promuovere e sostenere la ricerca nel settore delle nuove tecniche genetiche (tecniche di evoluzione assistita - TEA) per la selezione di piante resistenti al cambiamento climatico e con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché incoraggiare la diffusione e l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche, mediante le quali è possibile ridurre l'impatto ambientale delle attività produttive;
- d) è necessario aumentare la dotazione economica della Politica agricola comune e della Politica comune della pesca, riducendo la complessità di attuazione per le amministrazioni nazionali e gli oneri e gli adempimenti burocratici a carico degli imprenditori, affinché le ambizioni di sviluppo - in un'ottica di sostenibilità ambientale - trovino riscontro nella ampiezza e nella idoneità degli strumenti messi a disposizione;

- e) è indispensabile calibrare le misure previste, pur in un quadro generale strategico fissato a livello europeo, alle specificità e alle peculiarità proprie dei territori di ogni Stato membro, al fine di evitare che le condizionalità ambientali o le regolamentazioni sulle modalità di pesca risultino impraticabili per alcuni Paesi e in grado di generare svantaggi competitivi rispetto agli altri operatori europea, senza peraltro apportare alcun beneficio reale in termini di tutela ambientale, dei suoli e dei mari;
- f) si ritiene altresì necessaria la lotta globale alla deforestazione e al degrado forestale ed è indispensabile che i Paesi terzi coinvolti si dotino di sistemi di tracciamento in grado di rispondere ai requisiti stringenti previsti dalla normativa europea per gli operatori europei;
- g) si invita la Commissione di merito a sollecitare il Governo affinché la legislazione europea consideri prioritarie le proposte in materia di genetica agraria e di assorbimento del carbonio e in particolare: con riferimento alla proposta di regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune tecniche genomiche (COM 2023/411 final), si evidenzia la necessità di riprendere il negoziato dal testo di compromesso approvato dal Parlamento europeo, escludendo qualsiasi ulteriore revisione restrittiva dei criteri di equivalenza delle piante NGT 1 rispetto alle piante convenzionali; con riferimento alla proposta di regolamento relativo al quadro di certificazione degli assorbimenti di carbonio (COM (2022) 672 final) si evidenzia altresì l'esigenza di estendere la certificazione volontaria a tutto il settore agricolo, compreso quello zootecnico, includendo tra le attività ammesse al sequestro di carbonio la riduzione delle emissioni di metano.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.